

I manualetti

S.A.I.? 
Anffas in - rete

Mobilità



1958
2008





Collana "I Manualetti S.A.I.? Anffas in-rete"

Realizzata a cura del **S.A.I.? Nazionale Anffas Onlus**

"S.A.I.? Anffas in-rete - Progetto cofinanziato dal Ministero della Solidarietà Sociale - ex legge 383/2000 - bando anno 2006"



Anffas Onlus

Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale

Via E. Gianturco, 1 - 00196 Roma

Tel. 06/3212391 - 06/3611524

Fax 06/3212383

nazionale@anffas.net - www.anffas.net

Presentazione Collana

La collana "I manualetti", realizzata da **Anffas Onlus** nell'ambito del **Progetto Cofinanziato dal Ministero della Solidarietà Sociale - ex legge 383/2000 - bando anno 2006 "S.A.I.? Anffas in-rete"** si propone di affrontare, in maniera chiara ed accessibile a tutti, i principali diritti ed agevolazioni spettanti alle persone con disabilità ed ai loro genitori e familiari.

"I manualetti":

- Agevolazioni lavorative
- Inclusione scolastica
- Inserimento lavorativo
- Invalidità civile e stato di handicap
- Mobilità
- Tutela giuridica

I manualetti **S.A.I.?**
Anffas in - rete



Il presente "manualetto" ha l'intento di offrire una panoramica sulle possibilità che le persone con disabilità hanno per potersi muovere, viaggiare ed accedere in qualsiasi ambiente, mezzo di trasporto, spazio o edificio.

Ricordiamo che secondo l'**Organizzazione Mondiale della Sanità** certe condizioni di salute possono trasformarsi, anche in virtù solo di un ambiente negativo, in vere e proprie disabilità o in maggiori disabilità.

Pertanto, particolare attenzione va posta sull'ambiente in cui le persone con disabilità si trovano a vivere, nella certezza che modificando le condizioni ambientali si possa fare un ulteriore passo in avanti nel processo di completa inclusione sociale.

Sicuramente rilevante, a tal proposito, è lo sguardo che nel presente lavoro si deve dare alle agevolazioni per l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici e privati, che permettano alle persone con disabilità di avere una normale vita di relazione.

Al tempo stesso, però occorre ricordare che una completa inclusione delle persone con disabilità deve passare anche dalla possibilità della completa fruizione di tutti i servizi offerti a tutti i cittadini (quali per es. servizi delle stazioni ferroviarie ed aeroportuali) e dell'accessibilità ai vari uffici pubblici e privati (siano essi aperti, o non, al pubblico).

Un tale manualetto sembrerebbe, di primo acchito, non strettamente attinente alla mission di Anffas, che si occupa di cura e presa in carico di persone con disabilità prevalentemente intellettiva e/o relazionale, ma è utile ricordare che non vi possono essere contrapposizioni tra disabilità e che, in ogni caso, spesso anche certe tipologie di disabilità intellettiva e/o relazionale possono determinare degli impedimenti nella capacità di muoversi autonomamente all'interno di certi ambienti o di soggiacere alle normali regole sociali di movimento (per es. quelle sulla circolazione stradale).

E' la stessa considerazione che ha portato ad estendere nel 2001 le agevolazioni fiscali per il settore auto anche alle persone con disabilità intellettiva titolari di indennità di accompagnamento ed a riconoscere, ormai in maniera unanime, l'estensibilità del contrassegno speciale anche alle persone con "disabilità psichica", nei casi in cui non siano in grado di sopportare i tempi lunghi della normale circolazione stradale.

Proprio per evidenziare maggiormente questo diverso "sentire", si ritiene di dover partire dalla presentazione di queste nuove agevolazioni riconosciute alle persone con disabilità in genere, ed a certe condizioni, anche a quelle con disabilità intellettiva e/o relazionale.

Roberto Speziale

Presidente Nazionale Anffas Onlus

INDICE

AGEVOLAZIONI AUTO

Contrassegno speciale pag. 6

Parcheggio riservato "ad personam" pag. 7

Agevolazioni fiscali settore auto pag. 8

AGEVOLAZIONI PER I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

Agevolazioni e servizi per i trasporti ferroviari pag. 11

Servizi e diritti per i trasporti aerei pag. 14

SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Prescrizioni tecniche per il superamento delle barriere architettoniche pag. 16

Contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche pag. 18

Norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche in condominio pag. 20

AGEVOLAZIONI AUTO

Contrassegno Speciale

A cosa serve:

Le auto al servizio dei titolari del **contrassegno speciale** possono sostare nei parcheggi riservati alle persone con disabilità (posizionati nei pressi di luoghi di interesse pubblico ed individuati con apposita segnaletica) e non sono tenute al rispetto dei limiti di tempo nelle aree di sosta a tempo determinato.

Le auto munite di contrassegno possono circolare nelle zone a traffico limitato.



Figura n. 1
Fac simile tagliando
contrassegno speciale

N.B. In alcune città d'Italia, all'entrata delle zone a traffico limitato, vi sono varchi elettronici che rilevano automaticamente la targa dell'autoveicolo e la confrontano con quelle presenti negli elenchi delle macchine autorizzate.

Pertanto, qualora l'autoveicolo in questione non fosse ricompreso nell'elenco suddetto (perché, semmai, il veicolo è al servizio di una persona con disabilità che vive in altra città) sarebbe elevata contravvenzione. Vi è, però, la possibilità di preavvisare il Comando dei Vigili Urbani o gli Uffici appositamente predisposti nei vari Comuni, che il veicolo in questione entrerà nelle zone a traffico limitato al solo fine di accompagnare una persona con disabilità, titolare del contrassegno, e non correre così rischi di ingiuste contravvenzioni.

A chi spetta:

Alle **persone invalide con "capacità di deambulazione sensibilmente ridotta"** ed alle **persone "non vedenti"**.

N.B. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota data 23/11/2005, ha sostenuto che la capacità di deambulazione sensibilmente ridotta potrebbe anche essere "non direttamente riconducibile a patologie che riguardano gli arti inferiori", e, quindi intesa come incapacità di rispettare, in virtù della propria disabilità, anche non motoria, (ad es., quindi, intellettuale e/o relazionale), le normali regole di comportamento, nonché le norme che regolano la circolazione stradale.

Già in precedenza sia la Regione Lombardia sia la Regione Piemonte avevano con proprie Circolari indicato il perseguimento di tale accezione più ampia della "capacità di deambulazione".

Sul punto si leggano anche gli articoli apparsi su "La rosa Blu" (La Rivista Anffas Onlus sulla disabilità) nei numeri di marzo 2005 (pagg.28-29) e di dicembre 2006 (pag. 19).



Figura n. 2
Parcheggio riservato titolari di contrassegno speciale

Come ottenerlo:

L'interessato deve presentare domanda al **Sindaco del Comune di Residenza** allegando la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale della ASL di appartenenza.

Il sindaco rilascia il contrassegno che ha **validità 5 anni**.

Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al primo rilascio.

Dove è valido:

Il contrassegno, anche se rilasciato dal Comune di residenza, ha validità sul territorio nazionale.

Purtroppo, l'Italia non ha ancora adottato il modello comunitario uniforme di contrassegno e, pertanto, non solo gli italiani non possono far valere il proprio contrassegno all'estero ma anche gli stranieri, o comunque i possessori di contrassegno rilasciato all'estero, non possono usufruire, in Italia, delle relative agevolazioni.

Si legga, sul punto, l'articolo apparso su "La Rosa Blu" di maggio 2007, pag. 26.

In caso di mancata concessione:

Essendo il riconoscimento del contrassegno il risultato di un'attività amministrativa che deve solo accertare l'esistenza di certi requisiti nel richiedente (c.d. attività vincolata), senza ulteriori valutazioni, il rigetto di tale richiesta può essere impugnato innanzi al Tribunale civile. Si suggerisce di presentare prima una diffida al Sindaco, affinché, in via di autotutela, determini una rivalutazione del caso concreto.

Riferimenti normativi:

Art. 188 del Codice della Strada

Art. 381 comma 5 del Regolamento di attuazione del Codice della strada

Parcheggio riservato "ad personam"

In cosa consiste:

E' uno specifico ed adeguato **spazio di sosta** che può essere assegnato, a titolo gratuito, dal Sindaco alle persone titolari del contrassegno speciale. Può essere individuato sia in prossimità dell'abitazione della persona con disabilità sia in prossimità del suo luogo di lavoro, anche se in una città differente da quella di residenza.

Quando spetta:

Il parcheggio riservato viene concesso quando l'abitazione o il luogo di lavoro del titolare del contrassegno sono in una zona ad alta densità di traffico.

N.B. Il Regolamento di attuazione del Codice della strada precisa che l'assegnazione del parcheggio avviene "di norma" in favore di chi sia abilitato alla guida e disponga di un autoveicolo.

L'interpretazione di Anffas è che l'espressione "di norma" porti a ritenere che il parcheggio vada riconosciuto anche alle persone non vedenti (che sono titolari di contrassegno speciale), ai minori con disabilità ed a coloro che siano del tutto impossibilitati a condurre un autoveicolo in virtù della loro disabilità, ma che, comunque, necessitino di essere trasportati in auto.

Come viene segnalato:

La zona di sosta è individuata attraverso apposita segnaletica orizzontale e verticale.

La segnaletica verticale deve contenere (differenza dei generici parcheggi riservati ai titolari del contrassegno speciale) l'indicazione del numero di contrassegno dello specifico richiedente.

Come ottenerlo:

Occorre presentare apposita istanza al **Sindaco del luogo in cui andrebbe individuata la zona di parcheggio** allegando alla domanda la fotocopia del contrassegno speciale ed eventuale ulteriore documentazione attestante la necessità del parcheggio (per es. dichiarazione del datore di lavoro circa la sede lavorativa).

Il Sindaco, effettuata una valutazione comparativa tra gli interessi in gioco (difficoltà di deambulazione della persona con disabilità e sue personali necessità da una parte, generali condizioni di viabilità e di traffico dall'altra), deve adeguatamente motivare un eventuale rigetto, mettendo in risalto tutte le circostanze che lo hanno portato a non dare maggior peso all'interesse costituzionale della tutela delle persone con disabilità.

In genere, il Sindaco per tale decisione assume anche il parere del Comando dei Vigili Urbani.



Figura n. 3
Segnaletica parcheggio riservato

In caso di mancata assegnazione:

Trattandosi di un interesse della persona con disabilità da contemperare con altri interessi pubblici, la mancata assegnazione, con ordinanza, può essere impugnata come qualsiasi altro provvedimento amministrativo negativo innanzi al TAR (Tribunale amministrativo regionale).

Riferimenti normativi:

Art. 381 comma 5 Regolamento di attuazione del Codice della Strada.

Agevolazioni fiscali per il settore auto

Quali sono:

- **Iva agevolata al 4%** per l'acquisto o l'adattamento di un autoveicolo;
- **Detraibilità ai fini Irpef del 19%** delle spese di acquisto o di riparazione dell'autoveicolo (con un limite massimo di spesa di euro 18.075,99);
- **Esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà dell'autoveicolo** (con esclusione dei non vedenti e dei sordomuti);
- **Esenzione dal bollo auto.**

A chi spettano:

1. Persone con **capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o pluri-riamputate;**
2. Persone con **impedita o ridotta capacità di deambulazione,** ma solo se il veicolo è adattato;

3. Persone con **disabilità psichica o mentale**, ma solo se titolari di indennità di accompagnamento;
4. Persone **sordomute e non vedenti**.

Per quali tipi di veicoli:

Tutte le autovetture e motocarrozzette al servizio della persona con disabilità di cilindrata non superiore ai 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, o ai 2.800 centimetri cubici, se con motore a diesel.

L'autovettura deve necessariamente essere intestata alla persona con disabilità o alla persona cui risulti fiscalmente a carico (ossia risulti dalla dichiarazione dei redditi del richiedente a suo carico, in quanto non avente un reddito personale annuo superiore ad euro 2840,51).

Secondo la Finanziaria 2007 l'autoveicolo deve essere usato esclusivamente o prevalentemente per le esigenze della persona con disabilità.

N.B. Nel caso di un figlio con disabilità, l'autoveicolo deve essere intestato o direttamente a lui o solo al genitore per il quale risulti fiscalmente a carico (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 4/2007).

Iva agevolata al 4%

Come ottenerle:

Occorre presentare al concessionario, **al momento dell'acquisto dell'autovettura:**

- 1) certificazione attestante la condizione di disabilità (solo il verbale d'invalidità per le persone sordomute e non vedenti ed anche il certificato rilasciato ai sensi della Legge n. 104/92 per le persone con disabilità intellettiva, con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e per quelle pluriamputei);
- 2) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato analogo veicolo agevolato (è fatto salvo il caso in cui il precedente veicolo, anche se acquistato nel quadriennio precedente, sia stato cancellato dal p.r.a., per es. per furto);
- 3) fotocopia della dichiarazione dei redditi del richiedente, se diverso dalla persona con disabilità;

Per i soli veicoli adattati occorre anche presentare:

- 4) fotocopia della carta di circolazione da cui risultino i dispositivi prescritti per la conduzione dei veicoli (solo per chi guida);
- 5) fotocopia della patente speciale (solo per chi guida);
- 6) autodichiarazione da cui risulti la condizione di disabilità che comporta ridotte o impedito capacità di deambulazione.

Detrazione Iperf del 19% delle spese di acquisto o di riparazione

Occorre allegare alla **dichiarazione dei redditi** il documento comprovante la spesa.

Se la persona con disabilità non è a carico di nessuno, allora tale documento deve necessariamente essere intestato a lei. Viceversa, se la persona con disabilità risulta fiscalmente a carico, il documento comprovante la spesa può essere intestato alla persona con disabilità oppure a chi l'ha in carico.

Esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà

La richiesta deve essere rivolta esclusivamente al **Pubblico Registro Automobilistico** territorialmente competente secondo la modulistica già predisposta dall'Ufficio.

In genere, occorre allegare:

- 1) fotocopia e certificazione rilasciata dalla Commissione ASL ai sensi della Legge n. 104/92;
- 2) fotocopia della carta di circolazione del veicolo;
- 3) fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi, se il richiedente è persona diversa dalla persona con disabilità.

Esenzione del bollo auto

Occorre presentare apposita istanza **all'ente concessionario del servizio di riscossione e gestione della tassa automobilistica regionale** (c.d. bollo auto).

Essendo la tassa di carattere regionale è necessario accertare chi sia deputato alla gestione di tale tassa, a seguito di specifica delega da parte della Regione di appartenenza.

Tale servizio è delegato all'**ACI** in: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Toscana, Umbria, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento.

Nelle altre Regioni, viceversa, il servizio è di competenza dell'**Agenzia delle Entrate**.

Oltre all'istanza è necessario allegare la seguente documentazione:

- 1) certificato attestante l'invalidità (solo il verbale d'invalidità per le persone sordomute e non vedenti ed anche il certificato rilasciato ai sensi della Legge n. 104/92 per le persone con disabilità intellettiva, con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e per i pluriamputati);
- 2) fotocopia della carta di circolazione dell'autoveicolo;
- 3) fotocopia dell'eventuale patente speciale (solo per chi guida);
- 4) fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi, in cui la persona con disabilità risulti a carico del richiedente (se persona diversa);

AGEVOLAZIONI PER I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

Agevolazioni e servizi per i trasporti ferroviari

Quali sono

- Carta blu;
- Agevolazioni tariffarie per le persone non vedenti;
- Assistenza in stazione;
- Servizi sui treni per viaggiatori su sedia a rotelle e non vedenti.

Carta Blu

Che cos'è:

È una tessera gratuita nominativa (valida per cinque anni) che consente al titolare l'acquisto di un unico biglietto, alla tariffa standard intera prevista per il treno utilizzato, valido per sé e per il proprio accompagnatore.



Figura n. 4 - Carta blu

Nel caso di utilizzo di treno Eurostar Italia Alta Velocità, Eurostar Italia, Eurostar City Italia, Tbiz o di servizio in vettura letto o cuccetta, è dovuto anche il pagamento di un biglietto di cambio servizio a prezzo intero.

N.B. Sul sito internet www.trenitalia.com si legge che tale agevolazione è cumulabile con le riduzioni previste per i ragazzi.

Pertanto, si ritiene che nel caso in cui la persona con disabilità abbia meno di 4 anni di età, non dovrebbe essere acquistato alcun biglietto, mentre se abbia tra i 4 anni ed i 12 anni di età dovrebbe essere acquistato un biglietto con riduzione del 50%.

È come sempre opportuno contattare previamente la biglietteria.

A chi spetta:

Alle persone con disabilità titolari di indennità di accompagnamento o di indennità di comunicazione, residenti in Italia.

Come ottenerla:

Viene rilasciata gratuitamente **presso le più grandi stazioni** (tra cui Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona) a seguito della presentazione di una copia del documento di riconoscimento e del certificato di invalidità civile

N.B. Qualora l'invalidità sia stata dichiarata revisionabile, la validità della Carta è pari a quella dichiarata nella certificazione rilasciata e comunque non superiore ai cinque anni. Nel caso di richiesta di rinnovo di Carta Blu contrassegnata dalla sigla "P", rilasciata all'avente diritto nel caso di invalidità dichiarata permanentemente, non è necessario, al momento del rinnovo della carta, procedere alla presentazione della documentazione attestante la titolarità all'indennità di accompagnamento.

Agevolazioni tariffarie per le persone non vedenti

Cosa sono:

La persona non vedente può usufruire di una **tessera mod. 28/C** (valida 5 anni) e di apposite **agevolazioni** (mod. 28) da richiedere, di volta in volta, per i singoli viaggi dell'accompagnatore.

Se la persona non vedente viaggia da sola, le spetterà una **riduzione del 20% sulla tariffa ordinaria**, a cui, comunque, va aggiunto il cambio servizio a prezzo intero se viaggia sui treni IC, IC Plus, ICN, ES*, ES* city, AV, TBiz o con vetture cuccette e VL.

Se, invece, è accompagnata da altra persona, allora potrà acquistare al prezzo di un biglietto un titolo di viaggio valido per entrambi.

N.B. In caso di utilizzo di treno ES*, ES* city, AV, TBiz o di servizio cuccette o VL viene rilasciato per la persona non vedente un biglietto al prezzo previsto per il servizio richiesto, mentre l'accompagnatore è tenuto a corrispondere rispettivamente il cambio servizio IC - ES* - ES* City - AV - TBiz ed il cambio servizio CC - VL.

A chi spettano:

Alle persone **non vedenti**, ossia ai ciechi assoluti o a chi ha un residuo visivo inferiore ad un decimo.

Come ottenerle:

La tessera modello 28/c ed i modelli 28 sono rilasciati dalle Associazioni **UIC** (Unione Italiana Ciechi), **ANPVI** (Associazione Nazionale Privi della Vista), **AICG** (Associazione Italiana Ciechi di Guerra), senza vincolo di tesseramento alle stesse.

Occorre presentare il certificato medico attestante la condizione di disabilità visiva, ed un documento di riconoscimento.

Assistenza in stazione

Che cos'è:

Nelle stazioni ferroviarie più grandi è possibile ottenere l'utilizzo di una sedia a rotelle, l'accompagnamento al treno, la guida fino all'uscita di stazione o ad altro treno coincidente, l'assistenza con carrelli elevatori per la salita e la discesa per i clienti su sedia a rotelle, l'eventuale servizio gratuito, su richiesta, di portabagagli a mano (per massimo 1 collo).

A chi spetta:

A tutte le persone con **disabilità motoria e/o sensoriale**

Come ottenerla:

Occorre contattare il **Numero Unico Nazionale per i clienti con disabilità 199.30.30.60** o recarsi presso una delle **Sale Blu** presenti nelle maggiori stazioni italiane almeno:

- **1 ora prima** della partenza nella fascia oraria dalle 8 alle 22, per i collega-

- menti tra le stazioni principali richiesti telefonicamente o presso le Sale Blu;
- **12 ore prima** della partenza per gli altri collegamenti tra le stazioni del circuito di assistenza;
 - **24 ore prima** della partenza in tutti gli altri casi.

Servizi sui treni per viaggiatori su sedia a rotelle e per non vedenti

Informazioni tratte dal sito di Trenitalia www.trenitalia.com

Cosa sono:

Oltre **260 treni** a media e lunga percorrenza Intercity, Eurocity, Eurostar Italia (ETR 460, 480 e 500) dispongono di una carrozza dotata di **posti attrezzati per il trasporto di due passeggeri su sedia a rotelle più due accompagnatori** (riconoscibile all'esterno da apposito simbolo internazionale).

Lo spazio destinato alla sistemazione dei viaggiatori su sedia a rotelle, è provvisto di una zona viaggio con finestrino e vari accessori (tavolino, mancorrente, pulsante di chiamata, ecc.) ed è situato in prossimità di servizi igienici adeguati.

I clienti che hanno la possibilità di trasferirsi dalla propria sedia a rotelle pieghevole al posto a sedere, possono viaggiare anche sui treni non attrezzati, previo accordo con la Sala Blu sulle modalità di assistenza.



Fig. 6 - Posto attrezzato per persone in sedia a rotelle

Le persone non vedenti hanno la possibilità di far accedere gratuitamente sui treni i loro cani-guida.

A chi spettano:

Alle persone con disabilità **su sedia a rotelle** ed alle persone **non vedenti**.

Come ottenerli:

Ai viaggiatori su sedia a rotelle viene assicurata la sistemazione nei posti attrezzati, previa verifica della disponibilità, rivolgendosi alle Sale Blu oppure chiamando il **Numero Unico Nazionale per i clienti con disabilità 199 30 30 60**.

Quali sono:

1. **divieto** di rifiutare la prenotazione, l'imbarco, il trasporto di una persona con disabilità da parte della compagnia aerea, di un suo agente o dell'operatore turistico (tranne per giustificati motivi di sicurezza o particolari dimensioni dell'aeromobile, fermo restando l'obbligo di adottare soluzioni alternative);

N.B. Si ritiene che, comunque, continui ad essere in vigore, per gli aeromobili battenti bandiera italiana, il concomitante articolo 192 del codice della navigazione che così prevede:

"Imbarco di passeggeri infermi - L'imbarco di passeggeri manifestamente affetti da malattie gravi o comunque pericolose per la sicurezza della navigazione o per l'incolumità delle persone a bordo è sottoposto ad autorizzazione data nei modi stabiliti da regolamenti speciali.

A norma dei regolamenti stessi può essere vietato per ragioni sanitarie, dalla competente autorità, l'imbarco di altre persone oltre quelle indicate nel comma precedente."

Ecco perché al passeggero che segnalasse la propria disabilità e richiedesse l'assistenza, potrebbe essere sollecitata dalle compagnie aeree anche la presentazione di un modulo sanitario contenente informazioni strettamente personali, quali la diagnosi della malattia (con indicazione se infettiva o trasmissibile) ed i trattamenti somministrati. Il medico compilante tale modulo deve dichiarare che il passeggero è fisicamente idoneo a intraprendere il viaggio aereo, non è contagioso, né affetto da malattie che possano causare disagio o disturbo agli altri passeggeri;

2. **Aiuto ed assistenza** negli spostamenti all'interno dell'aeroporto (anche nell'utilizzo delle varie infrastrutture aeroportuali, nel check-in e presso le postazioni di controllo);

3. **Assistenza** durante l'imbarco e lo sbarco (da effettuare con carrelli elevatori adeguati e con priorità rispetto agli altri passeggeri);

4. Possibilità di portare in cabina il **cane-guida** e di far sistemare nella stiva i propri **apparecchi medici e sedie a rotelle**;

5. **diritto ad avere informazione adeguata** e con linguaggio comprensibile sulle misure di sicurezza previste per il volo.

A chi spettano:

Alle persone la cui **mobilità sia ridotta**, nell'uso del trasporto, a causa di qualsiasi **disabilità fisica** (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea) **o mentale**, o **per ragioni di età**, e la cui condizione richieda un'attenzione adeguata o un adattamento del servizio fornito a tutti gli altri passeggeri.

Per quali voli:

per i servizi aerei passeggeri commerciali in partenza, in transito e in arrivo presso un aeroporto dell'**Unione Europea**.

Come richiederli:

La richiesta di assistenza deve essere effettuata **alla compagnia aerea, al suo agente o all'operatore turistico** almeno **48 ore prima dell'ora di partenza del volo** ed indicare le specifiche esigenze del passeggero. Tale richiesta deve indicare anche il volo di ritorno, se il volo di andata e quello di ritorno sono stati acquistati con lo stesso vettore aereo.

In caso di mancata tempestiva richiesta, il gestore aeroportuale deve compiere tutti gli sforzi possibili per offrire l'assistenza utile a fare in modo che la persona possa prendere il volo per cui ha una prenotazione.

In caso di inadempienze:

Nel caso di disservizi, il passeggero con disabilità può presentare eventuali richieste risarcitorie alle Compagnie Aeree e/o alle Società di gestione degli aeroporti interessati.

In ogni caso, il passeggero con disabilità può presentare reclamo all'**ENAC**, individuato con Decreto Ministeriale 24 luglio 2007 n. 107/T, quale Organismo Responsabile per l'applicazione del Regolamento.

Il reclamo può essere inviato direttamente all'ENAC attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica **diritti.passeggeri.disabili@enac.rupa.it**.

Segnaliamo anche che, al momento di andare in stampa, il Governo ha predisposto uno scheda di decreto legislativo che disciplina le sanzioni correlate alle violazioni del Regolamento Europeo.

Riferimenti normativi:

Regolamento (CE) n. 1107/06 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, entrato interamente in vigore il 26 luglio 2008.

SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

Prescrizioni tecniche per il superamento delle barriere architettoniche

Definizione di barriere architettoniche

Ostacoli fisici (per es. gradini) o **mancaza di accorgimenti o segnalazioni** (per es. segnali luminosi o acustici) che determinano una fonte di disagio o di pericolo per la mobilità, il sicuro utilizzo e la riconoscibilità dei luoghi.

Per quali luoghi

- **edifici privati** (per es. condomini);
- **manufatti di edilizia residenziale pubblica, agevolata o sovvenzionata** (per es. alloggi popolari);
- **spazi esterni di pertinenza degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica** (per es. cortili condominiali);
- **edifici privati aperti al pubblico** (per es. cinema);
- **edifici pubblici e spazi pubblici** (per es. scuole e piazze);
- **servizi speciali di pubblica utilità** (per es. servizi di trasporto pubblico).

Prescrizioni tecniche:

Gli edifici privati, quelli di edilizia residenziale pubblica e quelli privati aperti al pubblico sono soggetti alle prescrizioni tecniche previste dalla **Legge n. 13/89** e **D. M. 236/89**.

Gli edifici pubblici, gli spazi pubblici ed i servizi pubblici sono soggetti, invece, alle prescrizioni previste dal **D.P.R. 503/96**.

Le prescrizioni contenute in tali normative si applicano agli edifici ed agli spazi costruiti dopo la loro entrata in vigore o a quelli già esistenti ma sottoposti a ristrutturazioni e/o interventi edilizi successivi a tale data e suscettibili di limitare l'accessibilità a tali luoghi.

Sono ammesse deroghe per gli edifici esistenti per i quali vi sia una dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali o impiantistici.

N.B. In ogni caso, dovrebbero essere apportati tutti quegli accorgimenti che possano, quanto meno, migliorare la fruibilità degli edifici e, nel frattempo, dotare l'edificio di un sistema di chiamata per attivare un servizio di assistenza tale da consentirne l'accessibilità a tutti.

Certificazioni:

Occorre che un professionista abilitato dichiari la conformità del progetto alle prescrizioni tecniche normative o l'idoneità delle eventuali soluzioni alternative alle specificazioni previste nei suddetti decreti.

Il rilascio del permesso a costruire e/o delle autorizzazioni del caso sono subordinati alla verifica di tale conformità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale. L'eventuale dichiarazione di non conformità del progetto o il mancato accogli-

mento delle soluzioni tecniche alternative devono essere adeguatamente motivati.

N.B. Secondo l'art.72 del Testo Unico sull'edilizia, tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità delle disposizioni vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e che non permettano l'utilizzo degli edifici da parte delle persone con disabilità, sono dichiarate inagibili, mentre il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità ed il collaudatore sono puniti con un'ammenda e la sospensione dai relativi albi professionali per un periodo compreso tra uno e sei mesi.

Contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche

A chi spetta:

- alle persone **con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio** e le persone **non vedenti**;
- a **coloro che hanno a carico le persone con disabilità** di cui al precedente punto;
- ai **condomini** ove risiedono le suddette categorie di beneficiari;
- ai **centri o agli istituti residenziali** per i loro immobili destinati all'assistenza delle persone con disabilità di cui al primo punto.

Per quali tipi di interventi:

Per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche su immobili privati già esistenti in cui risiedono persone con disabilità.

Gli interventi possono interessare le parti comuni di un edificio privato (quali per es. parti comuni di un condominio) o singole unità immobiliari (per es. appartamenti) di proprietà esclusiva dei singoli.

N.B. se non è possibile realizzare l'intervento sull'immobile, il contributo può essere concesso anche per l'acquisto di attrezzature (per es. servoscala) che servano a raggiungere il risultato che si sarebbe ottenuto con l'opera da realizzare.

Come ottenerlo:

Entro il primo marzo di ogni anno si può presentare apposita richiesta al **Sindaco** del Comune in cui si trova l'immobile oggetto dell'intervento.

All'istanza va allegata:

- 1) **la descrizione** delle opere da realizzare;
- 2) **il preventivo** di spesa;
- 3) un'autodichiarazione da cui si evinca **l'ubicazione** dell'immobile interessato;
- 4) un'autodichiarazione da cui si evinca che gli interventi per cui si chiede il contributo **non sono ancora stati realizzati** e che per gli stessi non si sia percepito altro contributo;
- 5) un **certificato medico** attestante le disabilità dalle quali derivano menomazioni funzionali, temporanee o permanenti;
- 6) **il certificato di residenza presso l'immobile** per il quale si chiede il contributo.

L'istanza deve essere sempre sottoscritta dalla persona con disabilità (o da chi ne esercita la potestà genitoriale, la tutela, la curatela o, se il caso, l'amministrazione di sostegno), anche qualora le spese siano effettivamente sostenute da altra persona. In tal caso, però, occorrerà segnalare nell'istanza anche il nominativo di chi eseguirà la spesa.

N.B. Dopo aver presentato la domanda, gli interessati, sempre muniti di tutti i titoli autorizzativi del caso, possono realizzare le opere senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo circa il riconoscimento del contributo e, quindi, correndo il rischio dell'eventuale mancata concessione di contributo.

Entità del contributo:

Il contributo è erogato in proporzione a quanto effettivamente speso, ma mai in misura superiore rispetto a quanto calcolato in sede di presentazione del preventivo.

Riferimenti normativi:

Legge n. 13/1989;
Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 22 giugno 1989 n. 1669/U.L.

Norme per l'abbattimento barriere architettoniche in condominio

A spese del condominio

Le innovazioni volte ad eliminare le barriere architettoniche, la realizzazione di percorsi attrezzati e l'installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità delle persone non vedenti all'interno degli edifici **possono essere apportate a spese del condominio se approvate** dall'assemblea condominiale, nel rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi.

In tal caso, il condomino con disabilità (personalmente o attraverso la persona che esercita la potestà genitoriale, la tutela, la curatela o, se il caso, l'amministrazione di sostegno) **dovrà presentare richiesta scritta al condominio.**

Nel caso in cui l'assemblea condominiale adotti una delibera inerente tali interventi, questa deve essere adottata, se in prima convocazione, con il voto della maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

Viceversa, nel caso in cui non si possa deliberare in prima convocazione per mancanza di numero, l'assemblea condominiale può adottare la delibera di eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali in seconda convocazione con il voto di almeno 1/3 dei condomini che rappresentino almeno 1/3 del valore dell'edificio.

A spese del condomino

Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere o non assuma, **entro 3 mesi** dalla richiesta **scritta** del singolo condomino, le deliberazioni inerenti l'abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali, il condomino con disabilità (o chi per lui) può, **a proprie spese**, installare esclusivamente un servoscala e/o strutture mobili e facilmente rimovibili (per es. pedana inclinata) o ampliare le porte di accesso all'edificio, agli ascensori ed alle rampe dei garages.

N.B. Nel caso di interventi suscettibili di utilizzo separato (per es. servoscala) ed effettuati da parte di un solo condomino, gli altri condomini, i loro eredi o aventi causa possono, in qualunque momento successivo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo, ognuno per la propria parte, alle spese di esecuzione (rapportate al valore del momento dell'adesione) e di manutenzione dell'opera.


Limiti agli interventi

Tutti gli interventi **non devono:**

- 1) recare pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza del fabbricato;
- 2) alterare il decoro architettonico dell'edificio;
- 3) rendere alcune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.

Riferimenti normativi

artt. 2 e 3 della Legge n. 13/89
artt. 117-1136 del Codice civile



In questo “manualetto”:

Agevolazioni auto

*Agevolazioni per i servizi di
trasporto pubblico*

Superamento barriere architettoniche



Anffas Onlus

Via E. Gianturco, 1 - 00196 Roma

Tel. 06/3212391 - 06/3611524

Fax 06/3212383

nazionale@anffas.net - www.anffas.net